

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

“Stagione Balneare 2026”

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con il Regio Decreto n.1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** in particolare, l'art. 32 della predetta legge 23 dicembre 1978, n.833;
- VISTO** il D.M. Sanità del 29 gennaio 1992;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni: *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”*;
- VISTA** la legge 30 maggio 2003, n.121: *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione”*;
- VISTA** la legge regionale 3 novembre 1993, n.30 recante: *“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali.”* e ss.mm.ii;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 recante: *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTA** la legge regionale 14 aprile 2009 n.5: *“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”*;
- VISTO** il D.P. Reg. n.282/Serv.4 – S.G. del 18/07/2011, di approvazione del “Piano della Salute” 2012-2013;
- VISTO** il D.P. Reg. n.9 del 05.04.2022, relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei Dipartimenti dell'Assessorato della Salute;

VISTO	il Decreto Presidenziale Regionale n. 6069 del 18 dicembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n.430 dell'11 dicembre 2024, è stato conferito al Dott. Giacomo Scalzo, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
VISTO	il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470: <i>“Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione”</i> ;
VISTA	la direttiva 76/160/CEE del Consiglio europeo, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione;
VISTA	la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA	la direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, in conformità alla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
VISTO	il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante: <i>"Norme in materia ambientale"</i> e ss.mm.ii;
VISTO	il decreto legislativo 11 luglio 2007, n.94, recante: <i>“Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto”</i> ;
VISTO	il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116 recante: <i>“Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.”</i> ;
VISTO	il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n.219: <i>"Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque."</i> ;
VISTO	il decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018: <i>“Modifica del decreto 30 marzo 2010, recante: Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”</i> ;
VISTO	il decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, 30 marzo 2010: <i>"Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione decreto legislativo 30 maggio del 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità di balneazione"</i> ;
VISTA	la circolare inter-assessoriale Sanità -Territorio ed Ambiente n.1216 del 6 luglio 2007 concernente <i>“Emergenza fioritura algale presso i litorali marino - costieri: linee di indirizzo sanitarie, attivazione del sistema di allerta e programma di monitoraggio ricognitivo - analitico”</i> ;
VISTA	la nota del Ministero della Salute prot. n.9756 del 23.03.2023, con oggetto: Decreto legislativo 116 del 30.5.2008 <i>“Attuazione della direttiva 2006/7CE relativa alla gestione delle qualità delle acque di balneazione e sulla gestione e tempistica dell'attività di campionamento delle acque di balneazione”</i> , già trasmessa a tutti i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Sicilia, con nota prot. n.11569/Serv4/DASOE del 27.3.2023;

VISTE	le note prot. n.37852, n.37866, n.37868, n.37870, n.37755, n.37854, n.37861 e n.37851 del 21.11.2025, con le quali il Servizio 4 – Igiene Pubblica e Rischi Ambientali del DASOE, ai sensi del D.lgs. n.116/2008, ha richiesto ai Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali delle otto Province rivierasche della Regione, relazione dettagliata sull’andamento della stagione balneare 2025 e sulle eventuali criticità rilevate nel corso della stessa, nonché tabelle recanti la classificazione dei tratti di mare dell’ambito provinciale di competenza, così denominate: • tratti di mare non balneabili per inquinamento; • tratti di mare non balneabili per altri motivi (presenza di aree portuali, industriali); • tratti di mare interessati da immissioni (presenza di canali, torrenti, fiumi, depuratori); • tratti di mare sottoposti ad interdizione per ordinanze emesse per motivi di sicurezza (ordinanze sindacali, della Capitaneria di Porto, della Protezione Civile); • tratti di mare adibiti alla balneazione, i cui poligoni vengono monitorati nei rispettivi punti di prelievo; • tratti di mare non adibiti alla balneazione “vincolati a parco o ad oasi naturale”; • revisione punti di campionamento “Punti studio”.
VISTE	le note di riscontro alle superiori richieste: n.202254 del 23.12.2025, n.81719 del 09.12.2025, n.291900 del 31.12.2025, n.241102 del 28.11.2025, n.655279 del 29.12.2025, n.89068 del 01.12.2025, n.7871 del 21.01.2026 e n.185683 del 15.12.2025 trasmesse, rispettivamente, dai Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;
VISTE	le note prot. n.3403, n.3406, n.3401, n.3397, n.3400, n.3395, n.3392 e n.3390 del 03.02.2026 con cui, a seguito dell’eccezionale evento atmosferico denominato “Ciclone Harry” che ha interessato la Sicilia con mareggiate particolarmente intense che, in parecchi casi, hanno devastato le coste, il Servizio 4 – Igiene Pubblica e Rischi Ambientali del DASOE ha richiesto ai Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali delle otto Province rivierasche della Regione una classificazione aggiornata dei tratti di mare dell’ambito provinciale di competenza, al fine di poter predisporre il decreto relativo alla Stagione Balneare 2026;
VISTE	le note prot. n.32833 del 19.02.2026, n.10728 del 16.02.2026 e n.17355 del 12.3.2026, n.42817 del 19.02.2026, n.37732 del 16.02.2026, n.110571 del 27.02.2026, n.12914 del 13.02.2026 e n.35662 del 02.3.2026, con cui, rispettivamente, i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani, hanno riscontrato le predette richieste;
RICHIAMATA	la sentenza n.1563/25 del TAR Sicilia – Catania, che ha annullato il D.D.G. n.323 del 21.3.2025 (Stagione Balneare 2025) nella parte in cui stabiliva il divieto di balneazione nella zona: “<i>da 200 mt Sud scarico fognario di Brucoli a Punta Tonnara – Zona portuale scarichi fognari</i>”, ferma restando l’inibizione alla balneazione a distanza inferiore a 200 metri dai pontili galleggianti e stante la persistente attività di sorveglianza incombente sull’Amministrazione intimata nei limiti delle sue competenze;
VISTA	la nota prot. n. ASPSR-DPVLSP00-2026-0007871 del 21.01.2026 con cui l’ASP di Siracusa, ha relazionato in merito alla Stagione Balneare 2025 e trasmesso le tabelle di classificazione dei tratti di mare della provincia di competenza;
RILEVATO	che, nella predetta nota, l’U.O.C. Laboratorio di Sanità Pubblica ha rappresentato che il tratto di mare “<i>da 200 mt Sud Scarico Fognario di Brucoli a Punta Tonnara</i>”, non è stato inserito in alcun allegato, dopo l’eliminazione dalla tabella B del D.D.G. n.323/2025, in esecuzione della sentenza del TAR Sicilia - Catania n.1563/2025 del 13.5.2025;

VISTA	la nota prot. n.3883 del 06.02.2026 con cui il DASOE, nel precisare che la pronuncia del TAR copre l'annualità 2025, ha rappresentato alla U.O.C. Laboratorio di Sanità Pubblica dell'ASP di Siracusa la necessità di avere contezza circa la balneabilità o meno del tratto di mare interessato, per la predisposizione del D.D.G. relativo alla Stagione Balneare 2026. e ha invitato l'ASP a provvedere alla relativa classificazione, esplicitandone le motivazioni;
VISTA	la nota prot. n.3879 del 06.02.2026, con cui il DASOE ha chiesto al Comune di Augusta di comunicare se, per il tratto di mare <i>“da 200 mt Sud Scarico Fognario di Brucoli a Punta Tonnara”</i> , siano state realizzate eventuali opere di risanamento, se sia stata dichiarata l'assenza di potenziali fonti di inquinamento e se sia stata prevista l'istituzione di un nuovo punto studio per i campionamenti finalizzati alla valutazione delle acque marine;
VISTA	la nota prot. n. 15442 del 27.02.2026, in cui il Comune di Augusta ha rappresentato che, per il tratto di mare interessato, non risultano realizzate opere di risanamento né possono escludersi potenziali fonti di inquinamento, manifestando, al contempo, disponibilità a prevedere l'istituzione di un nuovo punto studio;
VISTA	altresì, la nota prot. n.3880 del 06.02.2026, con cui il DASOE ha chiesto alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Augusta, relazione aggiornata circa la balneabilità del tratto di mare di cui sopra;
VISTA	la nota prot. n.17434 del 06.3.2026, con cui la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Augusta, ha comunicato i punti di coordinate geografiche per i quali non è ritenuta sicura la balneazione all'interno della Baia di Brucoli;
VISTA	la nota prot. n. ASPSR-DPVLSP00-2026-0031721 del 05.3.2026 con cui la U.O.C. Laboratorio di Sanità Pubblica dell'ASP di Siracusa, per il tratto di mare <i>“da 200 mt Sud Scarico Fognario di Brucoli a Punta Tonnara”</i> , tra l'altro, ha comunicato di non avere risultati analitici né altro tipo di elementi utili alla classificazione;
VISTA	la nota prot. n.7951 dell'11.3.2026 con cui il DASOE ha sollecitato l'ASP di Siracusa ad esprimersi circa la classificazione del tratto di mare in interesse, nella tabella ritenuta più idonea tra quelle da allegare al D.D.G. per la Stagione Balneare 2026, anche in considerazione di quanto comunicato dal Comune di Augusta (prot. n.15442/2026) e dalla Capitaneria di Porto di Augusta (prot. n.17434/2026);
VISTA	nota prot. n. ASPSR-DPVLSP00-2026-0035059 del 12.3.2026 con cui la U.O.C. Laboratorio di Sanità Pubblica dell'ASP di Siracusa, ha così relazionato: <i>“..al fine di riassumere le notizie pervenute a questo Laboratorio dalla Capitaneria di Porto di Augusta (Nota n.0016654 del 03/03/2026) e dal Comune di Augusta (nota n. 15442/2026 del 27.02.2026), si evidenzia che il tratto di costa individuato nel 2025 è stato sostituito da aree specifiche non adibite alla balneazione per motivi di sicurezza. Pertanto la tabella Allegato B, allegata alla presente è stata modificata secondo le indicazioni aggiornate della Capitaneria di Porto. Rimangono confermate le tabelle precedentemente inviate.”</i> ;
DATO ATTO	che, ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione dell'art. 4 del D. Lgs.n.116/2008, rientrano tra le competenze della Regione: a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio; b) l'istituzione e l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione; c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni Stagione balneare; d) la classificazione delle acque di balneazione; e) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione; f) la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare; g) l'adozione di azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento e miglioramento delle acque di balneazione; h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n.116 del 200

- CONSIDERATO** che, la gestione ordinaria della programmazione del monitoraggio delle acque di balneazione resta in capo al competente Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute, che provvederà ad emanare annualmente il relativo provvedimento dirigenziale nel rispetto della tempistica prescritta dalla normativa vigente e dalle direttive Ministeriali;
- CONSIDERATO** che, il decreto recante la classificazione delle acque di balneazione, deve essere portato a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate prima che abbia inizio la stagione balneare, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art.5 del D. Lgs. n.116/2008;
- RILEVATA** la necessità di provvedere alla rivalutazione delle acque di mare ai fini della balneazione e di individuare e classificare i tratti di mare, secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale del 30 marzo 2010 in attuazione del D. Lgs. n.116/2008;
- CONSIDERATA** la necessità di dare puntuale applicazione a quanto previsto dagli artt.2, 3, 4 e 6 (come modificato dal D.M. 19 aprile 2018) e dall'allegato D al decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione del D. Lgs. n.116/2008, relativamente alla *"Stagione Balneare 2026"*;
- PRESO ATTO** delle tabelle recanti la classificazione dei tratti di mare dell'ambito provinciale di competenza, prodotte dai Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali delle otto Province rivierasche della Regione, a seguito delle sopra citate richieste formulate dal Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - DASOE;
- RITENUTO** opportuno, in accordo a quanto previsto alla lettera e) comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. 116/2008, che la stagione balneare 2026 abbia inizio a partire dal 1° maggio 2026 e, in ragione delle esigenze degli operatori turistici e delle favorevoli condizioni climatiche, registrate negli ultimi anni nella Regione siciliana, abbia fine il 31 ottobre 2026.

DECRETA

Articolo 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato, fatti salvi i diritti di terzi e il possesso di ogni ulteriore eventuale autorizzazione o licenza che per disposizioni normative dovesse essere richiesta, la stagione balneare 2026 avrà inizio il 1° maggio 2026 e terminerà il 31 ottobre 2026.

Articolo 2

Il periodo di campionamento delle acque di mare, anche per l'anno 2026, avrà inizio nel mese di maggio e terminerà nel mese di ottobre.

I prelievi di acqua di mare di pre-campionamento dovranno essere effettuati prima dell'inizio della stagione balneare e, in conformità a quanto riportato nella nota circolare del Ministero della Salute prot. n.9756 del 23.3.2023, richiamata in premessa, potranno essere effettuati nel corso del mese precedente alla data fissata per l'effettuazione del primo campionamento.

Anche per la stagione 2026, le attività di campionamento dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme di sicurezza per la prevenzione delle malattie infettive.

Le Direzioni Strategiche delle otto Aziende Sanitarie Provinciali (AA.SS.PP.) rivierasche garantiranno le unità di personale necessarie per gli adempimenti previsti e vigileranno sul rigoroso rispetto delle indicazioni previste dal presente decreto.

Articolo 3

Ai sensi dell'art.2 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, in attuazione dell'art.4 del D. Lgs. n.116/2008, per la stagione balneare 2026, i tratti di mare sono classificati come da tabelle allegate, parte integrante del presente decreto, relative a ciascuna delle otto Province rivierasche della Regione e denominate come segue:

1. tratti di mare non balneabili per inquinamento;
2. tratti di mare non balneabili per altri motivi (presenza di aree portuali, industriali);
3. tratti di mare interessati da immissioni (presenza di canali, torrenti, fiumi, depuratori);
4. tratti di mare sottoposti ad interdizione per ordinanze emesse per motivi di sicurezza (ordinanze sindacali, della Capitaneria di Porto, della Protezione Civile);
5. tratti di mare adibiti alla balneazione, i cui poligoni vengono monitorati nei rispettivi punti di prelievo;
6. tratti di mare non adibiti alla balneazione “vincolati a parco o ad oasi naturale”;
7. revisione punti di campionamento “Punti studio”.

Articolo 4

I tratti di mare e di costa già vietati alla balneazione per inquinamento ai sensi degli artt. 7 ed 8 del D.P.R. n.470/1982 e ss.mm.ii, possono essere soppressi o rideterminati, per la successiva stagione balneare, solo a seguito di acquisizione di idonea documentazione, da parte dei Sindaci dei Comuni interessati, attestante l'avvenuta messa in atto delle misure di risanamento e/o consolidamento dell'area interessata con l'effettuazione di ulteriori campionamenti di acqua di mare, così come previsto dall'art. 2 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010.

Articolo 5

- 1) I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione e i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP. della Sicilia, fatta eccezione per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, hanno l'obbligo di comunicare con la massima tempestività ai Sindaci dei Comuni rivieraschi i tratti di mare non balneabili individuati dal presente decreto. La comunicazione dovrà specificare il motivo della non balneabilità, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche e ciò ai fini dell'emissione, da parte degli stessi Sindaci, delle ordinanze di divieto di balneazione - ai sensi dell'art.6, comma 4 - del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, così come modificato dal Decreto Interministeriale del 19 aprile 2018 e in attuazione degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n.116 del 2008. La comunicazione deve essere inviata, altresì, alla struttura provinciale competente per territorio della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
- 2) Qualora, nel corso della stagione balneare, si dovessero verificare condizioni tali da comportare l'individuazione di tratti di mare da vietare temporaneamente alla balneazione, ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n.116/2008, i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP., delle otto Province rivierasche della Regione, dovranno comunicare ai Sindaci le coordinate delle zone da sottoporre a divieto. In mancanza della comunicazione delle coordinate geografiche, la zona da sottoporre a divieto temporaneo dovrà considerarsi quella di pertinenza del relativo punto di campionamento.

Articolo 6

Relativamente ai punti di balneazione di cui al precedente articolo, comma 2, per il ripristino della balneazione dei tratti di costa inquinati, i Sindaci dei Comuni interessati dovranno redigere un'apposita relazione che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.2, commi 5 e 7, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010 e nel rispetto degli obblighi comunitari, dia indicazione sulle opere di risanamento adottate per la rimozione delle cause che hanno determinato la temporanea chiusura della balneabilità del tratto di mare e di costa interessati. Detta relazione dovrà essere trasmessa all'Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, all'Assessorato Territorio e Ambiente, al Laboratorio di Sanità Pubblica della competente Azienda Sanitaria Provinciale ed alla struttura provinciale competente per territorio della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Articolo 7

I Sindaci dei Comuni rivieraschi sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti di competenza previsti dall'art.6, comma 4, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010 (come modificato dal D.M. 19 aprile 2018) in attuazione dall'art.15 del D. Lgs. n.116/2008, ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli metallici di divieto della balneazione in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili, di formato non inferiore a 80 cm X 100 cm, i cui contenuti devono essere espressi almeno in 2 lingue.

Tale procedura deve essere adottata, oltre che per quelle aree vietate alla balneazione, anche per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate durante la stagione balneare in corso. In tali casi si dovrà altresì provvedere all'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare le cause di inquinamento stesse, dandone immediata comunicazione ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, agli Assessorati regionali della Salute e del Territorio e Ambiente, al Dipartimento di Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale competente, oltre che alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. I Sindaci dei Comuni rivieraschi interessati dovranno altresì provvedere ad informare la popolazione con apposita ordinanza da pubblicare sul sito web del Comune e con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, per la divulgazione dell'informazione.

Articolo 8

Le ordinanze di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, da adottarsi prima dell'inizio della stagione balneare, fissato per il 1° maggio 2026, devono specificare il motivo del divieto, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche. Le stesse ordinanze devono essere trasmesse per via telematica, con le modalità previste dall'art.6, comma 4 - del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, così come modificato dal Decreto Interministeriale del 19 Aprile 2018, ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, agli Assessorati regionali della Salute e del Territorio e Ambiente, al Dipartimento di Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale competente, oltre che alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Articolo 9

Prima dell'inizio della stagione balneare 2026, i Direttori Generali delle AA.SS.PP. e i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. delle otto Province rivierasche della Regione, hanno l'obbligo di accertare e vigilare sulla emanazione ed esecuzione delle ordinanze, secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, avvalendosi dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro (T.P.A.L.L.), in possesso di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.).

Il controllo e la verifica della corretta apposizione dei cartelli recanti le ordinanze sindacali di divieto di balneazione dovranno essere effettuati costantemente durante tutta la stagione balneare da parte dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro (T.P.A.L.L.), in possesso di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.).

Articolo 10

Relativamente agli adempimenti di cui agli artt. 2 e 6 del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione degli artt. 4 e 6 del D.lgs. 116/08, i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP., delle otto Province rivierasche della Regione, ai fini dell'effettuazione delle determinazioni analitiche previste nell'allegato A al Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, concorderanno con i rispettivi Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. interessati, il calendario di monitoraggio, che dovrà essere inserito nel Portale ministeriale "*Acque di balneazione*" e trasmesso all'Assessorato Regionale della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, nonché un programma per l'esecuzione ed il trasporto dei campioni di acqua di mare, avvalendosi in via ordinaria dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro, con la qualifica di U.P.G. afferenti il competente Dipartimento di Prevenzione.

I Direttori Generali delle AA.SS.PP. dovranno garantire la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'espletamento degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Articolo 11

Il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato A del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dall'art. 2 del predetto decreto, provvedendo ad eseguire un campionamento mensile di routine, al punto di prelievo individuato all'interno di ciascuna area di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti.

I Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica dovranno inserire nel Portale Ministeriale "*Acque di balneazione*", con cadenza mensile, i risultati analitici delle acque campionate; tali risultati ed ogni eventuale comunicazione inerente anomalie riscontrate dovranno essere trasmessi, con la stessa periodicità, ai Comuni per l'adozione dei provvedimenti consequenziali, all'Assessorato Regionale della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico.

Articolo 12

I campionamenti, di cui all'articolo precedente, potranno, in casi particolari documentati, essere effettuati entro e non oltre quattro giorni dalla data indicata nel calendario di monitoraggio.

In caso di situazioni anomale, il programma di monitoraggio potrà essere sospeso per essere ripreso non appena possibile al termine della situazione anomala.

La ripresa dell'attività comporterà il prelievo di nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti.

La sospensione del programma di monitoraggio deve essere comunicata, indicandone le motivazioni, all'Assessorato Regionale della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico.

Secondo quanto previsto dall'art.6, comma 5, del D. Lgs. n.116/2008, nei casi di inquinamento di breve durata, senza una causa apparente, allo scopo di confermare la fine dell'evento, dovrà essere effettuato un campione aggiuntivo rispetto a quello già previsto dal calendario di monitoraggio.

Articolo 13

Il mancato rispetto del calendario dei campionamenti dell'acqua di mare, individuato dall'art.12, non idoneamente giustificato e/o recuperato nei tempi previsti, così come dettato dalla normativa in atto vigente, non consentirà la balneazione del tratto di mare interessato per la successiva stagione balneare; pertanto, le possibili ed inevitabili refluenze negative sulla correlata stagione turistica e commerciale dei territori interessati, ricadranno interamente nella responsabilità della Direzione Strategica dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Articolo 14

Per quanto riguarda le problematiche relative al fenomeno delle fioriture algali nei tratti marino-costieri, si rimanda a quanto riportato all'art.3, all'allegato B e all'allegato C del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 (come modificato dal D.M. 19 aprile 2018), oltre che a quanto previsto dalla Circolare inter-assessoriale n.1216 del 6 luglio 2007. Per le stesse problematiche trovano altresì applicazione le direttive emanate dal "Tavolo Tecnico Regionale sulle Acque" istituito presso l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con D.D.G. n.1475 dell'11 novembre 2003 e successivamente modificato con D.D.G. n.296 del 17 marzo 2006. Per le problematiche anzidette si rimanda altresì ai protocolli operativi elaborati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale consultabili sul sito web <http://www.isprambiente.gov.it/it>.

Articolo 15

Non rientrano tra le previsioni del presente provvedimento le discipline delle attività turistico-commerciali legate alla fruizione della costa, attività subordinate a specifiche concessioni demaniali.

Articolo 16

Per quanto non specificatamente previsto dal presente decreto si rimanda al D. Lgs. n.116/2008, alle disposizioni di attuazione contenute nel Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 e alle relative modifiche apportate dal Decreto Ministeriale della Salute del 19 aprile 2018.

Articolo 17

Il presente decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Assessorato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, e verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione nella parte prima.

Palermo, 23/03/2026

Il Dirigente Generale DASOE
Dott. Giacomo Scalzo